

Spett.le
Banca d'Italia
Servizio Regolamentazione e Analisi
Macroprudenziale, Divisione Regolamentazione I
via Milano 53
00184, Roma

Via PEC ram@pec.bancaditalia.it

5 maggio 2022

Oggetto: osservazioni al “Documento di consultazione sulle disposizioni della Banca d'Italia in materia di assetti proprietari di banche, intermediari finanziari, società fiduciarie, IMEL, IP, SIM, SGR, SICAV e SICAF” pubblicato in data 6 aprile 2022

Egregi dottori, gentili dottoresse,

si illustrano di seguito le nostre osservazioni al documento di consultazione in oggetto. La numerazione dei paragrafi seguenti corrisponde a quella dell'articolato posto in consultazione.

Osservazioni generali

Si chiede di chiarire che l'istanza può essere presentata in lingua inglese.

Inoltre, con riguardo alle ipotesi di cd. pre-notifica, si chiede di valutare la previsione di un procedimento volto a definire le tempistiche del confronto che precede la presentazione formale dell'istanza in linea con quanto accade nel contesto della presentazione formale (cfr. Parte II, Capo II) al fine di consentire agli operatori e ai potenziali acquirenti maggiore visibilità circa i tempi di autorizzazione complessivamente intesi.

Infine, sembra opportuno chiarire le modalità di applicazione delle disposizioni oggetto della presente consultazione in relazione alle società capogruppo alla luce della disciplina di rango primario¹.

Parte I, Capo I, Paragrafo 5. Scissione tra titolarità delle partecipazioni ed esercizio dei diritti di voto

Si ritiene utile specificare che nel caso di partecipazioni costituite in pegno, il creditore pignoratizio al quale sia attribuito il diritto di voto solo in caso di inadempimento del debitore (seppur prima di una eventuale escussione) è tenuto a chiedere l'autorizzazione esclusivamente nel caso e nel momento in cui intenda esercitare tale diritto.

¹ Cfr. artt. 61(4) e (5) e 110(1) TUB

Questa comunicazione è da considerarsi confidenziale, protetta dal segreto professionale e riservata ad uso esclusivo del solo destinatario.

Studio Legale Associato in associazione con Linklaters LLP è associato a Linklaters LLP, una società a responsabilità limitata iscritta presso il Registro delle Imprese di Inghilterra e Galles al numero OC326345. Il termine "socio" o "partner" è utilizzato per individuare un socio di Linklaters LLP o di uno studio ad essa associato ovvero un collaboratore o consulente con equivalente status. Un elenco dei soci di Linklaters LLP e dei professionisti con status equivalente (e delle loro rispettive qualifiche professionali) è a disposizione presso la sede legale di Linklaters LLP all'indirizzo One Silk Street, London EC2Y 8HQ, Inghilterra e sul sito www.linklaters.com. Un elenco dei soci di Studio Legale Associato in associazione con Linklaters LLP e dei professionisti con status equivalente è a disposizione all'indirizzo riportato nell'intestazione.

Per ulteriori informazioni sullo status giuridico della Società, Vi invitiamo a consultare la pagina web www.linklaters.com/regulation.

Linklaters

Inoltre, si ritiene opportuno sia chiarito che, in caso di escussione di garanzia reale avente ad oggetto partecipazioni qualificate, l'autorizzazione è necessaria solo qualora il creditore intenda appropriarsi della partecipazione in via definitiva o comunque esercitare il diritto di voto, escludendo dunque il caso in cui la partecipazione sia ceduta a terzi nell'ambito del procedimento di escussione.

Parte I, Capo I, Paragrafo 6. Trasferimenti infragruppo

Si chiede di chiarire che sono esentati dall'obbligo di autorizzazione - in caso di trasferimento infragruppo - i soggetti intermedi che non siano stati autorizzati, in quanto esenti, in occasione dell'acquisto originario in base alla disciplina previgente.

Si chiede inoltre di esentare dalla necessità di autorizzazione il partecipante indiretto già autorizzato che divenga partecipante diretto per effetto di un trasferimento infragruppo senza incremento della partecipazione al di sopra di una soglia rilevante (e.g., in caso di mero accorciamento della catena partecipativa)².

Infine, si chiede di estendere il regime dei trasferimenti infragruppo anche ai trasferimenti di partecipazioni tra OICR o veicoli di investimento gestiti dal medesimo gestore, in ragione delle analogie tra la fattispecie del trasferimento infragruppo e quello tra fondi/veicoli riconducibili al medesimo gestore.

Parte I, Capo II, Paragrafo 2. Nozione di controllo e influenza notevole

Si chiede di chiarire che le circostanze che costituiscono indici di influenza notevole devono sempre essere riferite all'impresa vigilata. Di conseguenza, ad esempio, l'attribuzione del potere di nominare almeno un componente dell'organo con funzione di gestione o con funzione di supervisione strategica della società che controlla l'impresa vigilata non costituisce una ipotesi di acquisizione di influenza notevole ai fini della normativa in oggetto.

Parte I, Capo V, Paragrafo 1. Acquisizioni o incrementi involontari

In considerazione del fatto che la nuova disciplina impone l'autorizzazione anche rispetto a partecipazioni indirette non di controllo, si richiede vengano forniti chiarimenti circa le ipotesi di acquisizioni o incrementi involontari. Si richiede ad esempio di chiarire che, in caso di acquisti o incrementi conseguenti ad una fusione, i partecipanti indiretti che detengono partecipazioni non di controllo siano ritenuti acquirenti involontari e, di conseguenza, che l'autorizzazione da parte di tali soggetti possa essere richiesta successivamente al perfezionamento della fusione.

Part III, Paragrafo 3. Modalità per la verifica dei requisiti di onorabilità e dei criteri di correttezza e competenza

Con riguardo alla verifica dei requisiti di onorabilità e dei criteri di correttezza e competenza in caso di modifica degli esponenti di partecipanti persone giuridiche, si ritiene opportuno limitare la verifica alle sole partecipanti dirette. Tali verifiche risultano infatti particolarmente onerose da imporre a soggetti che detengono partecipazioni di minoranza o indirette.

Parte IV, Paragrafo 1. Sospensione dei diritti di voto e degli altri diritti

Si chiede di chiarire che la misura della sospensione del diritto di voto e degli altri diritti è applicabile solo in caso di partecipazione diretta nell'impresa vigilata mentre non è applicabile qualora la partecipazione sia detenuta indirettamente.

² Occorrerà adeguare di conseguenza le previsioni di cui alla Parte III, Paragrafo 1. Principi generali.

Linklaters

Parte V, Paragrafo 1. Comunicazioni riguardanti l'acquisizione, l'incremento o la cessione di partecipazioni

Si chiede di chiarire che la previsione di cui alla lettera b) deve intendersi riferita alle sole partecipazioni dirette. Inoltre, si chiede di valutare di innalzare la soglia al 5%. In ogni caso, si richiede di chiarire che il termine decorre dall'avvenuta conoscenza nel caso acquisti o incrementi involontari.

Analogamente, si richiede di limitare la previsione di cui alla lettera d) alle sole ipotesi di cessione di partecipazioni qualificate.

Parte V, Paragrafo 2. Comunicazioni riguardanti gli accordi di voto

Si chiede di chiarire che previsioni relative alla ripartizione del diritto di voto tra datore di pegno e creditore pignoratizio all'interno di un contratto di garanzia non costituiscono accordi di voto e che pertanto tali previsioni non devono essere oggetto di comunicazione all'Autorità (fermo restando che, qualora i diritti di voto siano attribuiti al creditore pignoratizio, tale soggetto sarà tenuto a richiedere la preventiva autorizzazione dell'Autorità al fine di poterli esercitare). Si rinvia inoltre a quanto indicato sopra in relazione alla Parte I, Capo I, Paragrafo 5.

Cogliamo l'occasione per ringraziare codesta Spettabile Autorità per l'opportunità di presentare le nostre osservazioni e restiamo a disposizione per fornire qualsiasi chiarimento in merito alle stesse.

Distinti saluti

Avv. Dario Longo
dario.longo@linklaters.com

Avv. Anna Ferraresso
anna.ferraresso@linklaters.com